



I. ORGANI COLLEGIALI

Art. 1

Definizione OOGG

1. Gli Organi Collegiali, istituiti a livello nazionale in base al D.P.R. 31/05/1974 n. 416, realizzano la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.
2. Gli Organi Collegiali sono:
 - ✓ Consiglio d'Istituto;
 - ✓ Giunta Esecutiva;
 - ✓ Consiglio di Intersezione (nella Scuola dell'Infanzia);
 - ✓ Consiglio di Interclasse (nella Scuola Primaria);
 - ✓ Consiglio di Classe (nella Scuola Secondaria di primo grado);
 - ✓ Collegio dei Docenti;
 - ✓ Comitato per la Valutazione del servizio dei docenti;
 - ✓ Organo di Garanzia;
 - ✓ Assemblee dei genitori.

Art. 2

Convocazione

1. L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso e in sua assenza o impedimento, da chi esercita la funzione vicaria, o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.
2. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta, fatta eccezione per i casi di particolare urgenza in cui è ammessa la convocazione per telefono anche 24 ore prima del giorno stabilito per la riunione.
3. Le convocazioni, firmate dal Presidente, o da chi lo sostituisce, diramate a cura della Segreteria dell'Istituto, devono essere effettuate mediante avviso scritto diretto ai singoli membri degli organi collegiali e indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo.
4. Gli avvisi possono essere fatti pervenire ai genitori eletti membri dell'Organo Collegiale mediante gli insegnanti di classe, che li consegneranno ai figli degli interessati.
5. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art. 3

Validità delle sedute

1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione presso la sede centrale dell'Istituto e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.
3. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

4. Il Presidente trascorsi venti minuti dall'ora fissata per la convocazione per l'inizio della seduta, senza che sia stato raggiunto il numero legale, aggiorna la seduta.

Art. 4

Discussione ordine del giorno

1. Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge. Il segretario può essere nominato per la singola seduta o per l'intero anno scolastico con il compito di redigere il verbale.
2. E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all' o.d.g. nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
3. Non si può discutere e deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno.
4. Gli argomenti che compaiono nell'o.d.g. sono tassativi. Se l'Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.
5. Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del Consiglio d'Istituto che devono essere adottate su proposta della Giunta Esecutiva.
6. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza.
7. Il Presidente può disporre, all'inizio della seduta, lo stralcio dall'o.d.g. di uno o più argomenti ove motivi particolari, da indicarsi espressamente, lo rendano opportuno e qualora la maggioranza dei presenti approvi tale risoluzione.
8. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso o.d.g.

Art. 5

Mozione d'ordine

1. Prima della discussione di un argomento all'o.d.g., ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
2. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.
3. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese.
4. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all' o.d.g. al quale si riferisce.

Art. 6

Diritto di intervento

1. Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.
2. In caso di più richieste ad ogni membro è concesso di intervenire una sola volta per ogni punto all'o.d.g. e per non più di 5 minuti.
3. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.
4. Il Presidente ha il compito di assicurare l'ordinato svolgimento della seduta.

Art. 7

Dichiarazione di voto

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando, o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
2. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.

Art. 8

Votazioni

1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
2. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se richiesto, anche da uno solo dei presenti, prima della comunicazione dell'esito della votazione.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla comunicazione dell'esito della votazione stessa.
4. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.
5. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete.
6. La votazione non può validamente aver luogo, se i membri dell'Organo Collegiale non si trovano in numero legale.
7. I membri dell'Organo Collegiale che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
9. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
10. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

Art.9

Risoluzioni

1. I componenti degli Organi Collegiali possono produrre soluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti.
2. Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili le norme relative alle mozioni di cui all'Art.5.

Art. 10

Processo verbale

1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'o.d.g.).
2. Per ogni punto all'o.d.g. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).
3. Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.
4. Un membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.
5. I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.
6. I verbali della seduta degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per validazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.
7. I verbali delle sedute degli Organi collegiali possono:
 - ✓ essere redatti direttamente sul registro;
 - ✓ se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e validati da segretario e Presidente in ogni pagina.
8. Il processo verbale è sottoposto all'approvazione del Consiglio nella seduta successiva e si intende approvato senza votazione quando sul testo non siano formulate osservazioni.
9. In sede di approvazione del verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti che ne formano l'oggetto.
10. Eventuali rilievi devono limitarsi alla conformità del verbale, ai fatti avvenuti ed al significato delle parole pronunciate. Degli eventuali chiarimenti e precisazioni sarà dato atto nel verbale di approvazione;

tali chiarimenti e precisazioni saranno riportati nel verbale originario ovvero richiamati in calce al verbale stesso che diverrà solo allora definitivo.

Art. 11

Accesso agli atti e pubblicità

1. L'accesso agli atti è regolato dalla Legge n. 241 del 7/08/1990.
2. I verbali e tutti gli atti scritti, ad eccezione di quelli eventualmente dichiarati riservati, sono depositati nell'Ufficio di Presidenza.
4. La pubblicità degli atti del CdI avviene mediante affissione in apposito albo dell'Istituto e all'albo on line della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.
5. La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al dirigente scolastico dal segretario del Consiglio che ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.
6. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni lavorativi dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.
7. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono definitivi a seguito della decisione sul reclamo.
8. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta scritta dell'interessato.
9. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione. Tale richiesta, scritta e motivata, va indirizzata al Dirigente Scolastico.

Art. 12

Programmazione

1. Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.
2. Ciascuno degli Organi Collegiali opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
3. I componenti gli Organi Collegiali possono proporre soluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti.

Art. 13

Decadenza e Surroga dei membri cessati

1. I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per 3 sedute successive senza giustificati motivi.
2. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
3. I membri del Consiglio di Istituto, a qualunque titolo decaduti dalla carica, sono surrogati con il primo dei non eletti appartenenti alla stessa lista.
4. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli Organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.
5. I membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del CdI.

Art. 14

Dimissioni

1. I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale.
2. L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.
3. In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.

4. Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste diventano definitive ed irrevocabili.
5. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.

Art. 15

Consiglio dell'Istituzione Scolastica

Composizione

1. Il Consiglio di Istituto è composto da 19 membri:
 - ✓ il Dirigente Scolastico;
 - ✓ 8 rappresentanti del corpo docenti;
 - ✓ 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
 - ✓ 2 rappresentanti del personale ATA.
2. I rappresentanti del corpo docente e del personale ATA sono eletti dal corrispondente personale di ruolo e non di ruolo, in servizio nell'Istituto, tra il personale di ruolo; i rappresentanti dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori (art. 5 D.P.R. 416/74).
3. Il CdI è presieduto da un Presidente eletto tra la componente genitori che sono membri del Consiglio stesso. Può essere eletto anche un Vice Presidente.
4. Il Consiglio resta in carica, di norma, per tre anni scolastici a partire dalla data del suo insediamento.

Compiti

Il Consiglio d'Istituto è organo:

attivo: adotta provvedimenti amministrativi nelle forme di deliberazioni;

consultivo: esprime pareri;

propulsivo: formula proposte, criteri e richieste.

Come organo attivo:

1. Approva il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti .
2. Approva il programma finanziario annuale, le sue modifiche e il relativo rendiconto.
3. Delibera:
 - ✓ gli accordi con le altre scuole relativi ad attività didattiche e di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo, di formazione e di aggiornamento;
 - ✓ gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento;
 - ✓ il Regolamento di Istituto;
 - ✓ l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - ✓ la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - ✓ le scelte generali di gestione ed amministrazione della scuola;
 - ✓ in materia di promozione e contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazione ed esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - ✓ le iniziative in materia di educazione alla salute e prevenzione delle tossicodipendenze;
 - ✓ la ratifica di provvedimenti del Dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di riserva;
 - ✓ l'istituzione o la compartecipazione a fondazioni;
 - ✓ l'adesione a reti di scuole;
 - ✓ le sanzioni che comportano l'allontanamento degli alunni (Cap. Sanzioni Disciplinari art.26).

Come organo consultivo e propulsivo:

- ✓ esprime parere sull'andamento generale, didattico ed organizzativo della scuola;
 - ✓ esprime criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, corsi di recupero, corsi di sostegno, attività complementari, viaggi di istruzione, visite guidate;
 - ✓ indica i criteri generali per la formazione delle classi;
 - ✓ regola l'uso dei locali e delle attrezzature.
4. I pareri del Consiglio sono obbligatori e non vincolanti. Il Dirigente può discostarsi dal parere obbligatorio dandone adeguata motivazione.

Norme di funzionamento

1. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.

2. Nella prima seduta, il CdI è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del CdI. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio d'Istituto (D.P.R. 416/74).
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti nella seduta la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa.
4. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.
5. Il Presidente del CdI è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio.
6. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del CdI, concordato con il Presidente della Giunta Esecutiva.
7. A conclusione di ogni seduta del Consiglio d'Istituto, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.
8. Il CdI può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni di lavoro e/o di studio, composte, di norma, da non più di 5 persone, al fine di rendere più agevole e proficua la propria attività.
9. Delle commissioni nominate dal CdI, possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
10. Le commissioni svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto e alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
11. Le sedute del CdI, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.
12. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
13. I membri che si trovino nell'impossibilità di partecipare alle riunioni, devono comunicare, per tempo, e comunque, prima della riunione, i motivi della propria assenza al Presidente o al Dirigente Scolastico.
14. Il consigliere assente per 3 volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal Consiglio d'istituto con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica.

Art. 16

Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva ha compiti preparatori ed esecutivi dell'attività del Consiglio di Istituto a norma dell'art. 10 del D.L. 297/94.

Composizione

1. La Giunta Esecutiva è composta da 6 rappresentanti:
 - ✓ Il Dirigente Scolastico, che ha la rappresentanza dell'Istituto ed ha funzione di Presidente;
 - ✓ Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che svolge anche funzioni di Segretario della Giunta stessa;
 - ✓ 1 docente;
 - ✓ 1 ATA;
 - ✓ 2 genitori.
2. Non è prevista la nomina di membri supplenti.

Norme di funzionamento

1. Il Consiglio d'Istituto nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva.
2. E' convocata dal Presidente. In caso di assenza del Dirigente, le funzioni di Presidente sono svolte dal docente Collaboratore vicario.
3. Il numero di presenze necessarie a rendere valida la seduta è di almeno 4 membri.

4. La Giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del CdI, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Art. 17 **Collegio dei Docenti**

Composizione

1. Il Collegio è unitario, cioè ne fanno parte:
 - ✓ tutti i docenti a tempo indeterminato;
 - ✓ i docenti supplenti annuali;
 - ✓ i docenti supplenti temporanei, nei limiti della durata della supplenza;
 - ✓ i docenti in assegnazione provvisoria;
 - ✓ i docenti in servizio in più scuole, che appartengono pertanto ai Collegi di tutte le scuole in cui prestano servizio.

Compiti

2. Il Collegio dei Docenti è un organo attivo, consultivo e propulsivo.

Come organo attivo adotta provvedimenti nella forma delle deliberazioni, nelle seguenti materie:

- ✓ funzionamento didattico della scuola;
- ✓ elaborazione del Piano Triennale dell'offerta Formativa (PTOF);
- ✓ identificazione delle Aree Strumentali e designazione delle Funzioni Strumentali;
- ✓ approvazione di progetti, degli accordi con le altre scuole relativi ad attività didattiche o di ricerche, sperimentazione, di formazione ed aggiornamento;
- ✓ adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e interclasse;
- ✓ scelta dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, delle attrezzature scientifiche e tecniche e delle dotazioni librerie;
- ✓ deliberazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti;
- ✓ elezione dei docenti che fanno parte del comitato di valutazione.

Come organo consultivo e propulsivo esprime pareri, formula proposte, criteri, richieste per quanto concerne le seguenti materie:

- ✓ valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica;
 - ✓ valutazione del PTOF;
 - ✓ proposte per la formazione e la composizione delle classi, per la formazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche;
3. I pareri del Collegio sono obbligatori e non vincolanti, il Dirigente può discostarsi dal parere obbligatorio, dandone adeguata motivazione.

Norme di funzionamento

1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano annuale delle Riunioni concordato, approvato e pubblicato all'albo all'inizio dell'anno scolastico, ma che potrebbe subire modifiche in corso d'anno per sopravvenute esigenze o per motivi di migliore funzionalità.
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne fa richiesta.
3. Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
4. Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri del collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate; delle sedute della commissione viene redatto sintetico processo verbale.

Art. 18

Comitato per la Valutazione del servizio dei docenti

(Legge 13 Luglio 2015 n. 107 *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*)

1. Il Comitato di Valutazione è presieduto dal Dirigente Scolastico e ha durata triennale.

Composizione:

2. Il Comitato di Valutazione è composto da:

- ✓ tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
- ✓ due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione;
- ✓ un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Norme di funzionamento

3. Il Comitato di Valutazione funziona:

- ✓ in composizione ristretta, ossia formato dal Presidente (Dirigente Scolastico), dai 3 docenti interni e integrato dal docente tutor (senza quindi la presenza della componente genitori ed esterna) quando esprime il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti neo immessi in ruolo; ugualmente con la sola componente docente il Comitato valuta inoltre il servizio dei docenti che lo richiedono, ai sensi dell'art.448 del D.Lgs 297/1994 e si esprime sulla riabilitazione dei docenti ai sensi dell'art 501 dello stesso Decreto Legislativo;
- ✓ in composizione completa, ossia formato dal Presidente (Dirigente Scolastico), dai 3 docenti interni, con la presenza della componente genitori e del membro esterno, quando individua i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti.

(All. n. 1 *“REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI”*)

Art. 19

Organo di Garanzia

Composizione

1. L'organo di Garanzia è composto da:

- ✓ Dirigente Scolastico;
- ✓ 2 genitori;
- ✓ 2 docenti.

Norme di funzionamento

2. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti.
3. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n.249).
4. In particolare, l'Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi dei genitori degli allievi, contro le sanzioni disciplinari.

(All. n.2 *“REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA”*)

Art. 20

Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione

1. Il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato membro del Consiglio e si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico.
2. Si riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato, approvato e pubblicato all'albo all'inizio dell'anno scolastico, ma che potrebbe subire modifiche in corso d'anno per sopravvenute esigenze o per motivi di migliore funzionalità.

3. Spettano al consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione, con la sola presenza dei docenti, le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari.
4. Le funzioni di segretario dei Consigli sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso ad inizio anno.
5. I consigli si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione.

Art. 21

Diritto di Assemblea

Assemblea dei genitori

- 1 I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297.
- 2 Le assemblee si svolgono fuori dell'orario delle lezioni su autorizzazione del DS sia per quanto riguarda l'orario sia la disposizione dei locali scolastico.
- 3 L'Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso e dell'Istituzione Scolastica.

Assemblea di classe, sezione

1. L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore che funge da Presidente eletto dal Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. La convocazione può essere richiesta:
 - ✓ dagli insegnanti;
 - ✓ da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.
3. Il Presidente richiede per iscritto al Dirigente Scolastico l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli Insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
4. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
5. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto un succinto verbale, a cura di uno dei componenti.
6. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza.
7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli Insegnanti di classe.

Assemblea di plesso

1. L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori che funge da Presidente, componenti il Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione, eletto dall'assemblea.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
3. La convocazione può essere richiesta:
 - ✓ dagli insegnanti;
 - ✓ da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione;
 - ✓ da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso.
4. Il Presidente richiede per iscritto al Dirigente Scolastico l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli Insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
5. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
6. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto un succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente presenti o da un genitore designato dal Presidente dell'Assemblea.
7. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza.
8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli Insegnanti del Plesso.

Assemblea dell'Istituzione Scolastica

1. L'Assemblea di Istituto è presieduta da uno dei genitori che funge da Presidente, componenti il Consiglio di Istituto, di Classe, Interclasse, Intersezione, eletto dall'assemblea.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 7 giorni.
3. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta:
 - ✓ da 50 genitori;
 - ✓ da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione;
 - ✓ dal Consiglio d'Istituto;
 - ✓ dal Dirigente Scolastico.
4. Il Presidente richiede per iscritto al Dirigente Scolastico l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli Insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
5. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
6. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto un verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente dell'Assemblea.
7. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza.
8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i Docenti.



(Dal Testo Integrale del Regolamento d'Istituto)